

SENATO DELLA REPUBBLICA

VIII LEGISLATURA

6^a COMMISSIONE PERMANENTE

(Finanze e tesoro)

13° RESOCONTO STENOGRAFICO

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 7 MAGGIO 1980

Presidenza del Presidente **SEGNANA**

INDICE

Disegni di legge in sede deliberante

« Modifica dell'articolo 67 del decreto del Presidente della Repubblica 28 giugno 1955, n. 771, relativo all'attribuzione dei contributi di sorveglianza governativa, dovuti dai concessionari di pubblici servizi di trasporto, di cui alla legge 9 marzo 1949, n. 106 » (379)

(Seguito della discussione e approvazione)

PRESIDENTE	Pag. 119, 120
BONAZZI (PCI)	119, 120
MIROGLIO, sottosegretario di Stato per i trasporti	120

I lavori hanno inizio alle ore 10,10.

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

« Modifica dell'articolo 67 del decreto del Presidente della Repubblica 28 giugno 1955, n. 771, relativo all'attribuzione dei contributi di sorveglianza governativa, dovuti dai concessionari di pub-

blici servizi di trasporto, di cui alla legge 9 marzo 1949, n. 106 » (379)

(Seguito della discussione e approvazione)

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Modifica dell'articolo 67 del decreto del Presidente della Repubblica 28 giugno 1955, n. 771, relativo all'attribuzione dei contributi di sorveglianza governativa, dovuti dai concessionari di pubblici servizi di trasporto, di cui alla legge 9 marzo 1949, n. 106 ».

Riprendiamo il dibattito, sospeso nella seduta del 12 marzo, dopo la relazione del senatore Nepi.

Comunico che la 1^a Commissione ha espresso parere favorevole sul disegno di legge in esame.

Dichiaro aperta la discussione generale.

B O N A Z Z I . Desidero ricordare che nella seduta precedente avevamo chiesto dei

dati. Se ci venissero forniti potremmo fare delle considerazioni più precise.

M I R O G L I O, *sottosegretario di Stato per i trasporti*. In relazione alla richiesta, peraltro pertinente, del senatore Bonazzi, sono in grado di dire che i contributi in questione forniscono all'Erario un gettito di circa 330 milioni. Alla luce di quanto previsto in questo disegno di legge, l'entrata finanziaria di competenza statale verrebbe a ridursi a circa 90 milioni, mentre quella di spettanza delle Regioni a statuto ordinario sarebbe valutabile in 240 milioni circa. Sono questi i tre dati di fondo che sono riuscito a recuperare e fornire su richiesta del senatore Bonazzi.

B O N A Z Z I. Questi dati ci danno la dimensione della modestia dei contributi a cui ci si riferisce. La nuova ripartizione comunque risponde ad equità e quindi il Gruppo comunista è favorevole all'approvazione del disegno di legge in discussione.

P R E S I D E N T E. Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo all'esame e alla votazione degli articoli. Ne do lettura:

Art. 1

L'articolo 67 del decreto del Presidente della Repubblica 28 giugno 1955, n. 771, è sostituito dal seguente:

« I contributi dovuti a termini della legge 9 marzo 1949, n. 106, per la sorveglianza sulla costruzione degli impianti fissi e sull'esercizio dei pubblici servizi di trasporto

spettano all'Erario per l'intera misura, allorchè la costruzione o l'esercizio sono concessi con atto dell'Amministrazione governativa; altrimenti spettano all'Erario per una metà, per l'attività di sorveglianza di competenza del Ministero dei trasporti in relazione all'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 5. L'altra metà è di attribuzione dell'Ente concedente.

Per la sorveglianza nei confronti di servizi di trasporto esercitati da enti locali territoriali e loro consorzi, la quota dei contributi di attribuzione statale è ripartita a metà con l'ente Regione nella cui circoscrizione viene esercitato il servizio di trasporto ».

È approvato.

Art. 2.

Le misure dei contributi di cui alla legge 9 marzo 1949, n. 106, sono moltiplicate per 10, anzichè per 3,5, a modifica dell'articolo 13 della legge 1^o febbraio 1960, n. 26.

Le nuove misure hanno applicazione dal primo giorno dell'anno successivo a quello di entrata in vigore della presente legge.

È approvato.

L'esame degli articoli è così esaurito. Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

È approvato.

I lavori terminano alle ore 10,20.